



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOU D PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságá
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 76/09

23 settembre 2009

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-183/07 e T-263/07

Polonia / Commissione

Estonia / Commissione

IL TRIBUNALE ANNULLA LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CONCERNENTI I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE (PNA) DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA DELLA POLONIA E DELL'ESTONIA

Imponendo, in base al controllo del PNA, un tetto massimo di quote di emissione da assegnare, la Commissione ha oltrepassato le competenze che le sono conferite

Al fine di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, una direttiva del 2003¹ istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La direttiva prevede che, per ciascun periodo di cinque anni, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale di assegnazione (PNA) che determina la quantità totale di quote che intende assegnare per il periodo considerato e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nella direttiva, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Esso è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. In caso di incompatibilità con i criteri enunciati nella direttiva, la Commissione può respingere il PNA in tutto o in parte. Lo Stato membro decide in merito alla quantità totale delle quote di emissioni che assegna per il periodo in questione ed inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto solo in seguito all'accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone.

Nel 2006 la Polonia e l'Estonia hanno notificato alla Commissione i loro PNA per il periodo dal 2008 al 2012. Con due decisioni del 2007 la Commissione ha constatato l'incompatibilità di tali PNA con i criteri della direttiva ed ha deciso che occorreva ridurre, rispettivamente del 26,7%² e

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE (GU L 338, pag. 18).

² Da 284,648332 milioni di tonnellate di equivalente diossido di carbonio (MteCO₂) a 208,515395 MteCO₂ annue.

del 47,8%³, le quantità totali annue di quote di emissione rispetto a quelle che i due Stati membri proponevano di emettere.

In seguito, da un lato, la Polonia, sostenuta dall'Ungheria, dalla Lituania e dalla Slovacchia e, dall'altro, l'Estonia, sostenuta dalla Lituania e dalla Slovacchia, hanno presentato un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione che le riguardava, mentre quest'ultima era dal canto suo sostenuta dal Regno Unito.

Sull'eccesso di potere

Il Tribunale constata anzitutto che **lo Stato membro è l'unico competente**, da una parte, **ad elaborare il PNA** che notifica alla Commissione e con cui si prefigge di raggiungere gli obiettivi definiti dalla direttiva circa le emissioni di gas a effetto serra, e, dall'altra, a prendere la **decisione finale che fissa la quantità totale di quote da assegnare per ciascun periodo di cinque anni e la suddivisione di tale quantità tra gli operatori economici**. Il Tribunale sottolinea in proposito che gli Stati membri dispongono di un margine di manovra per decidere del metodo da adottare per l'elaborazione del loro PNA di quote.

Quanto alla **Commissione**, essa **dispone di un potere di controllo del PNA fortemente limitato**. Così la Commissione è legittimata a verificare la conformità del PNA notificato dallo Stato membro con i criteri enunciati nella direttiva ed a respingere tale piano con decisione motivata, per incompatibilità con tali criteri e disposizioni.

Il Tribunale considera poi in sostanza che, respingendo il PNA sulla base di un ragionamento che consiste nel ricordare l'esistenza di dubbi circa l'attendibilità dei dati sui quali si sono fondate l'Estonia e la Polonia, la Commissione è incorsa in un errore di diritto.

Inoltre, quando la Commissione decide di respingere il PNA notificato, non può pretendere di escludere i dati presenti nel PNA in questione per sostituirli sic et simpliciter con i dati ottenuti a partire dal proprio metodo di valutazione. Sostenendo che, in base al principio della parità di trattamento, le spettava stabilire ed applicare un medesimo metodo di valutazione per i PNA di tutti gli Stati membri al fine di raggiungere lo scopo perseguito dalla direttiva, la Commissione ha violato il margine di manovra loro conferito dalla direttiva.

Il Tribunale osserva che consentire alla Commissione di adottare un medesimo metodo di valutazione dei PNA per tutti gli Stati membri equivarrebbe a riconoscerle non soltanto un effettivo potere uniformatore nell'ambito dell'attuazione del sistema per lo scambio di quote, ma altresì un ruolo centrale nell'elaborazione dei PNA. Orbene, la Commissione, nell'ambito del suo potere di controllo dei PNA, non ha ricevuto dal legislatore né un siffatto potere uniformatore, né un siffatto ruolo centrale.

Parimenti spetta a ciascuno Stato membro e non alla Commissione decidere, sulla base del PNA elaborato conformemente alla direttiva, circa la quantità totale di quote che intende assegnare per il periodo di cui trattasi e dare corso al procedimento di attribuzione di tali quote al gestore di ciascun impianto, nonché statuire sull'assegnazione delle dette quote. Di conseguenza, **imponendo** nelle decisioni impugnate **un tetto massimo di quote** al di sopra del quale i PNA sarebbero ritenuti incompatibili con i criteri di valutazione, **la Commissione si è sostituita**, in pratica, **agli Stati membri interessati**. Pertanto **tali decisioni hanno per effetto di sconfinare nella competenza esclusiva che la direttiva conferisce agli Stati membri per decidere della quantità totale di quote da assegnare relativamente a ciascun quinquennio a partire dal 1° gennaio 2008**.

Sulla violazione dell'obbligo di motivazione

³ Da 24,375045 milioni di tonnellate di equivalente diossido di carbonio (MteCO₂) a 12,717058 MteCO₂ annue.

Il Tribunale, riguardo alla Polonia, rileva che incombe alla Commissione, nell'ambito dell'esercizio del suo potere di controllo, chiarire le ragioni per cui gli strumenti utilizzati da uno Stato membro per elaborare il PNA sono incompatibili con i criteri della direttiva. In virtù di tale principio, il legislatore ha volutamente insistito sull'obbligo di motivazione che vincola la Commissione allorché essa adotta una decisione di rigetto di un PNA. Nel caso di specie, tenuto conto dell'onere della prova che le incombeva, la Commissione non ha fornito, nella decisione impugnata, alcun elemento tale da consentire di comprendere sufficientemente perché il metodo di analisi economica e i dati presentati dalla Polonia fossero contrari al diritto comunitario.

Sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nel suo ricorso l'Estonia addebitava alla Commissione di aver considerato, nella decisione impugnata, che il suo PNA di quote era incompatibile con la direttiva in ragione della non inclusione, nella quantità totale di quote da assegnare, di un «accantonamento» di quote, da essa stabilito a norma della decisione della Commissione del 2006⁴. In tale contesto il Tribunale dichiara che gli elementi del fascicolo della causa in parola non sembrano compatibili con la conclusione accolta dalla Commissione nella decisione impugnata secondo cui le quote comprese negli accantonamenti in questione non sono state incluse nella quantità totale di quote da assegnare. Il Tribunale constata che la Commissione non ha esaminato in maniera adeguata il PNA presentato dall'Estonia e che di conseguenza essa ha violato il principio di buona amministrazione.

Di conseguenza, **il Tribunale annulla le decisioni della Commissione concernenti i PNA della Polonia e dell'Estonia.**

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: BG FR EN ET DE CS ES EL HU IT NL PL RO SK SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-183/07>

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-263/07>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*

⁴ Decisione della Commissione 13 novembre 2006, 2006/780/CE, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva (GU L 316, pag. 12).